



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

ANTONIETTA SCRIMA

Presidente

MARCO DELL'UTRI

Consigliere

GIUSEPPE CRICENTI

Consigliere

PAOLO PORRECA

Consigliere

MARILENA GORGONI

Consigliere Rel.

Oggetto:

Responsabilità
civile generale

Ud.18/02/202

6 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13902/2024 R.G. proposto da:

████████ SRL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████, con domiciliazione
digitale *ex lege*;

-ricorrente-

contro

████████ DI ██████████ & C. SNC, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
unitamente all'avvocato ██████████, con domiciliazione
digitale *ex lege*;

-controricorrente-

e sul ricorso incidentale proposto da:

████████ DI ██████████ & C. SNC, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████



████████ unitamente all'avvocato ██████████, con domiciliazione digitale *ex lege*;

-ricorrente incidentale-

contro

████████ SRL;

- intimata-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 677/2024, depositata il 5/04/2024 e notificata l'8/04/24.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal Consigliere Marilena Gorgoni.

FATTI DI CAUSA

Adducendo che la sostituzione dei raccordi delle valvole di sfiato dei due serbatoi carburante e la realizzazione di due pannelli montati a filo del pianale inferiore del vano motore sulla Ultima mod. GTR non fossero state eseguite a regola d'arte e avessero cagionato non solo l'incendio della *kit car*, ma anche gravi danni al conducente, con ricorso *ex art. 702-bis ss. c.p.c.*, ██████████ s.r.l., proprietaria dell'auto, conveniva, dinanzi al Tribunale di Vicenza, ██████████ di ██████████ & C. s.n.c. (d'ora in avanti, per brevità, semplicemente ██████████ perché fosse condannata al risarcimento dei danni materiali subiti dal mezzo.

Il giudice adito, con la sentenza n. 32/2023, accoglieva l'eccezione della convenuta che si era difesa sostenendo di essere intervenuta solo sull'impianto di alimentazione della benzina e rigettava la domanda, non ravvisando la prova che l'autovettura fosse stata consegnata all'officina per essere interamente assemblata; giudicava indeterminata la causa dell'incendio, il quale, peraltro, rientrava tra i rischi ordinari connessi alla specifica utilizzazione del veicolo, e del tutto ipotetiche le conclusioni raggiunte dall'ing. ██████████ nominato nel procedimento *ex art. 360 c.p.p.*



dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze e nel procedimento ex artt. 696 e 696-*bis* c.p.c. innanzi al Tribunale di Vicenza.

La Corte d'appello di Venezia, all'esito del giudizio d'appello promosso dall'attrice soccombente in primo grado, con la sentenza n. 677/2024, depositata il 5/04/2024 e notificata l'8/04/24, pur riformando il provvedimento impugnato in punto responsabilità — riconoscendo che la causa dell'incendio era da attribuire all'erroneo montaggio, da parte di [REDACTED] dei pannelli inferiori senza prolungare i tubi di raccordo delle valvole di sfiato dei serbatoi carburante — ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria per mancanza di prova del danno. Ha ritenuto, infatti, che l'appellante, pur ammettendo di aver effettuato le riparazioni all'autovettura in seguito al sinistro, si era limitata in ordine al *quantum* a dedurre che: «Quanto al valore effettivo del danno subito, era [REDACTED] — nel corso della perizia estimativa, svoltasi nel contraddittorio tra le parti — a dover contestare motivatamente i parametri presi a riferimento dal consulente e a richiedere, per il tramite del proprio c.t.p., prova delle spese effettivamente sostenute da [REDACTED] s.r.l. per la riparazione della Ultima GTR, nell'attesa del ristoro e per evitare che il danno, *medio tempore*, si aggravasse»; ha ritenuto che, invece, era onere dell'appellante provare le spese fatte per le riparazioni, «dimettendo le fatture o i documenti attestanti il costo sostenuto»; ha escluso che potessero assumere rilievo a tal fine le fatture emesse per la manutenzione dell'autovettura antecedenti la data del sinistro e la stima del C.T.U., che aveva indicato un danno presunto e non reale, ed ha negato che vi fossero i presupposti per una valutazione equitativa, in quanto ciò si sarebbe concretato in un'attività suppletiva delle carenze/decadenze istruttorie dell'appellante.

[REDACTED] S.r.L. ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi.



██████████ ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, basato su tre motivi.

La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell'*art. 380-bis.1 c.p.c.*

In vista dell'odierna camera di consiglio entrambe le parti costituite hanno depositato rispettive memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale

1. Con il primo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione delle prove sulla quantificazione del danno e degli artt. 1223 e 1226 c.c. per mancata liquidazione del *quantum* risarcitorio; vizio motivazionale ex art. 360 co.1 n. 5 c.p.c.», la ricorrente attinge la statuizione con cui il giudice *a quo* ha ritenuto assente la prova del danno subito dall'auto, non essendo stati prodotti documenti o fatture «attestanti il costo sostenuto per le avvenute riparazioni», non potendosi attribuire forza probatoria alla quantificazione del danno effettuato dal C.T.U., «dato che il Consulente ha effettuato una stima del costo delle riparazioni o del valore commerciale del bene ai fini dell'acquisto di una nuova vettura», proponendo «due conteggi, l'uno di € 115.947,74 per la riparazione del veicolo e l'altro di € 160.000,00 per il veicolo nuovo. Ha ritenuto la Corte di merito che quest'ultimo conteggio è stato effettuato in quanto il CTU ha inteso precisare che, stante il tipo il veicolo e il suo utilizzo, la riparazione potrebbe non garantire i livelli prestazionali e di sicurezza richiesti; peraltro, poiché la riparazione pacificamente è avvenuta, il computo del valore a nuovo del veicolo non può essere preso in considerazione ai fini della chiesta liquidazione del danno; altrettanto è a dirsi anche per il costo della riparazione indicato dal CTU.; si tratta di veicolo fuori da qualsiasi rete commerciale e non esiste un tempario, né è possibile fare i confronti con veicoli di serie; per determinare il suindicato costo il CTU ha dunque dovuto basarsi sul Listino prezzi di ██████████ Ltd, ma solo per i



componenti ivi contemplati, ha inoltre apportato un "ragionevole" ricarico del 20-25%, ha applicato il massimo del costo orario di manodopera e indicato "per approssimazioni" il numero di ore necessario». La conclusione della Corte d'appello è stata nel senso che «le stime effettuate dal CTU configurano solamente un danno presunto e non rappresentano in concreto la diminuzione patrimoniale subita dal danneggiato ossia il danno reale, non potendo pertanto costituire la somma di un eventuale risarcimento» e che non vi fossero i presupposti per ricorrere alla valutazione equitativa del danno.

I profili di censura sono tre e sono stati formulati nei termini di seguito indicati.

i) «Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione delle prove, con particolare riferimento al carattere percipiente della c.t.u. estimativa del danno»; secondo la ricorrente, la C.T.U. Pierallini avrebbe dovuto essere considerata percipiente, atteso che tale è la C.T.U. necessaria per verificare situazioni di fatto non ancora dimostrate in giudizio e accertabili unicamente tramite specifiche competenze tecniche (operazione richiedente competenze qualificate in quanto relativa ad un veicolo di nicchia gravemente compromesso, sia a livello di carrozzeria che di mecatronica, nel sinistro). Dalla natura percipiente della C.T.U. espletata avrebbero dovuto farsi discendere a) l'assenza di limiti per l'ausiliario del giudice nell'accertamento dei fatti, compresi quelli costitutivi della pretesa, b) l'assegnazione alla consulenza del ruolo di «fonte diretta di prova», utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo» (Cass. n. 13401/2005). Pertanto, la Corte d'appello negando valenza probatoria alla C.T.U., non disponendo una nuova C.T.U., né una sua integrazione, né chiamando a chiarimenti l'ausiliario, e discostandosi dalla stessa, «in maniera criptica senza adeguatamente motivare i propri assunti, tanto più dal punto di vista tecnico», avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la prova dei danni richiesti.



ii) «Violazione dell'art.1223 c.c. e del principio di integralità del risarcimento», posto che: a) il risarcimento, da responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale, ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato ove l'evento lesivo non si fosse verificato, senza poter attribuire rilievo alle vicende anteriori o posteriori alla verifica del pregiudizio (Cass n. 11967/10); b) come avviene nell'ambito dell'infortunistica stradale, il danneggiato non ha l'obbligo di provvedere alla riparazione del veicolo; c) la locuzione "perdita subita" con cui l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o delle diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenute, includendo altresì l'obbligazione di effettuare l'esborso in quanto il *vinculum iuris* nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici con diretta rilevanza economica di cui una persona è titolare (Cass. n. 27129/21); la tesi della ricorrente è che fosse suo diritto ottenere il rimborso dei costi che aveva sostenuto per la riparazione del mezzo, senza che la mancata produzione delle fatture potesse costituire un ostacolo, atteso che le fatture hanno formazione unilaterale e rientrano tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo che non sono idonee prove dell'entità del credito. Anche il preventivo avrebbe potuto essere considerato un mero indizio proveniente da un terzo e, quindi, assolutamente inidoneo a stimare un danno.

iii) «Violazione dell'art. 1226 c.c. per erronea esclusione del potere di liquidazione in via equitativa del giudice», essendo stato accertato l'*an debeatur*, la difficoltà di provare il *quantum* nel suo preciso ammontare avrebbe dovuto intendersi in senso relativo, per evitare il rischio di un *non liquet* e un indebito arricchimento in favore della danneggiante; del resto, lo stesso giudice *a quo* avrebbe, secondo quanto prospettato, confermato la difficoltà di quantificare il danno, là dove ha riconosciuto che «Si tratta



di veicolo fuori da qualsiasi rete commerciale e non esiste un tempario, né è possibile fare i confronti con veicoli di serie» (v. ricorso, p. 10 e 11).

2. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla regolazione delle spese processuali di primo grado e d'appello. Alla Corte territoriale si imputa di non aver provveduto ad una nuova liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, atteso che la sentenza del Tribunale era stata modificata quanto all'*an*, e di non aver provveduto alla compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, attesa la reciproca soccombenza.

Ricorso incidentale

3. Con il primo motivo l'Autofficina si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., con riferimento all'assemblaggio dell'autovettura "Ultima".

4. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., con riferimento alla mancata installazione della paratia antifiamma. Attinta da censura è la seguente statuizione: «in questa sede... non è necessario indagare a quale delle parti sia addebitabile la mancata installazione della paratia..., atteso che la sua assenza ha determinato le conseguenze lesive sulla persona del [REDACTED] (già risarcite in sede civile), mentre per quanto attiene i danni al veicolo qui lamentati non può dubitarsi – per le ragioni suesposte – della loro riferibilità all'operato dell'appellata». Alla Corte territoriale si imputa di aver presupposto, senza esaminarlo, che la funzione della paratia antifiamma fosse limitata alla protezione dell'abitacolo, escludendo ogni incidenza causale sulla dinamica dell'incendio e sull'estensione dei danni materiali al mezzo, omettendo l'esame di un fatto storico specifico e decisivo, risultante dalle consulenze tecniche acquisite sia in sede penale sia in sede di accertamento tecnico preventivo, dalle quali emergeva che



l'assenza della paratia aveva contribuito allo sviluppo dell'incendio e alla sua propagazione. Il C.T.U. aveva infatti ricostruito l'eziologia dell'evento individuandone la causa nello sversamento di carburante e nella formazione, nel vano motore, di una miscela altamente infiammabile, precisando altresì che la presenza dei pannelli installati aveva favorito la raccolta della benzina e l'innesco dell'incendio, circostanza ribadita anche in sede di ATP. Tali risultanze, che evidenziavano l'incidenza causale della mancanza della paratia anche sui danni materiali al veicolo, non sono state oggetto di alcuna valutazione da parte della Corte territoriale, la quale avrebbe separato apoditticamente le conseguenze pregiudizievoli a carico del [REDACTED] dai danni al mezzo.

5. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., costituito dalla mancata installazione del *canister* nell'autovettura "Ultima" Mod. GTR, tg. [REDACTED]. Dal libretto di immatricolazione si evinceva che l'auto era omologata Euro 4 e come tale avrebbe dovuto avere il *canister*, il quale avrebbe evitato che la pressione interna del serbatoio superasse i livelli di guardia. Il C.T.U. non ne aveva rilevato l'assenza, pur essendo esso necessario.

6. Va esaminato per ragioni di logica giuridica prioritariamente il ricorso incidentale, perché il suo eventuale accoglimento determinerebbe l'assorbimento del ricorso principale.

6.1. Premessa l'ammissibilità della deduzione del vizio di cui all'art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., non ricorrendo nella specie una doppia conforme di merito, perché, pur essendo stata rigettata dalla Corte d'appello la domanda risarcitoria della [REDACTED] s.r.l., detto rigetto è avvenuto sulla scorta di una ragione diversa da quella che aveva indotto pure il giudice di primo grado a disattenderla, il primo motivo è, comunque, inammissibile.

A pag. 7 della sentenza, dopo aver dato atto che l'assemblaggio della vettura era da ritenersi provata sulla scorta delle prove testimoniali («ing.



██████ e ██████ all'udienza del 27.09.21, sig. ██████ all'udienza del 17.01.22» avevano «affermato che la GTR era giunta in officina fornita dei soli elementi principali per essere poi assemblata e resa poi idonea alla circolazione su strada»), il giudice *a quo* ha aggiunto: «In ogni caso, la circostanza che ██████ abbia compiuto o meno l'intero assemblaggio del veicolo (come anche la circostanza che il ██████ fosse stato informato dell'assenza della paratia antifiamma) non rileva ai fini della decisione».

Ne consegue che tutti i fatti denunciati come asseritamente omessi, oltre a non essere fatti che rientrano nel perimetro di quelli rilevanti ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., non hanno valore conducente e decisivo, non avendo la Corte d'appello basato la statuizione con cui ha riconosciuto la responsabilità dell'Autofficina sulla prova che avesse assemblato la macchina.

6.2. Parimenti deve dirsi con riferimento ai fatti denunciati come asseritamente omessi di cui al secondo motivo. La causa dell'incendio non è stata ravvisata nella mancanza delle paratie antifiamma, ma nella installazione non a regola d'arte dei suddetti pannelli; perciò, le circostanze asseritamente omesse sono prive di decisività e di conduenza.

6.4. Il terzo motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c., perché il fatto che si afferma non essere stato esaminato dal C.T.U. non risulta sia stato denunciato come tale in precedenza. Anche tenuto conto del fatto che, secondo Cass., Sez. Un., 21/02/2022, n. 5624, le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, possono essere proposte oltre i termini concessi all'uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello – salvo la possibilità di tener conto di detto contegno processuale in sede di regolazione delle spese di lite - la



ricorrente avrebbe dovuto specificare di avere censurato sul punto – e precisando in quali esatti termini – la consulenza tecnica d'ufficio quantomeno in appello, ma non può dolersene per la prima volta in questa sede.

7. Si può ora passare allo scrutinio del ricorso principale.

7.1. Il primo motivo non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

Quanto al primo ordine di censure, perché il giudice può disporre una consulenza tecnica percipiente, ma a condizione che «essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone» (Cass. 22/01/2015, n. 1190), giacché, anche quando la consulenza «può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova», resta pur sempre «necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti» (Cass. 26/11/2007, n. 24620; Cass. 22/01/2015, n. 1190; Cass. 03/07/2020, n. 13736). Ne consegue che, avendo la consulenza «la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze», il suddetto mezzo di indagine «non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati» (Cass. 15/12/2017, n. 30218; Cass. 12/04/2019, n. 10373). Avendo nel caso di specie, invece, il giudice *a quo* rilevato che la ricorrente non aveva addotto nulla – né fatture né altri documenti – correttamente non ha ravvisato nella C.T.U. espletata le caratteristiche della consulenza percipiente, negando che da essa potessero trarsi tutti i corollari che la ricorrente pretende.



Va, poi, osservato che il giudice ben può discostarsi dalla C.T.U. purché ne espliciti le ragioni. E tanto ha fatto il giudice *a quo*, con una motivazione che supera il minimo costituzionale.

Anche il secondo ordine di censure non merita accoglimento. Benché sia corretto che la produzione delle fatture e/o dei preventivi, non corroborata da ulteriori elementi probatori che potessero portare ad esprimere un giudizio di veridicità, non sarebbe stata considerata idonea prova del danno, detta produzione avrebbe reso possibile ritenere il danno subito non già una mera "ipotesi astratta" ma un fatto storico che avrebbe giustificato il ricorso alla C.T.U., la quale – anziché essere degradata a C.T.U. meramente esplorativa - avrebbe assunto i caratteri della C.T.U. percipiente.

Nemmeno l'ultimo ordine di censure è meritevole di accoglimento. La conclusione del giudice *a quo* che ha ritenuto impossibile "una valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., che presuppone pur sempre certezza sull'an", è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che insegna che «La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova» (tra le altre, Cass. 28/07/2025, n. 21607). Mette conto osservare, peraltro, che la Corte d'appello ha escluso, con una motivazione che resiste alle censure della ricorrente, che nella specie ricorressero i presupposti per ritenere difficile per la parte procurarsi i mezzi di prova, dando implicitamente rilievo al



fatto che la parte danneggiata avrebbe potuto produrre in giudizio preventivi e/o fatture; per di più, la censura della ricorrente formulata in questa sede risulta anche in contraddizione con la strategia difensiva dalla stessa assunta durante lo svolgimento del giudizio di merito, allorché si era difesa impugnando la sentenza di primo grado in base al presupposto errato di essere esonerata da qualsivoglia onere probatorio, e ammettendo non già di avere difficoltà nel produrre i giustificativi degli esborsi affrontati, ma negando di essere la parte gravata dell'onere della prova.

7.2. Il secondo motivo è infondato.

Il fatto che la Corte d'appello si sia pronunciata sul motivo di gravame afferente alle spese processuali liquidate dal Tribunale, disattendendolo «poiché in ragione della soccombenza dell'originaria ricorrente il Giudice di prime cure ha correttamente statuito in ordine alle spese legali di primo grado», già basta per escludere che nella specie ricorressero i presupposti per applicare il principio di diritto invocato dalla ricorrente secondo cui «Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale» (Cass. 6/03/2025, n. 8040). Nella sostanza, il fatto che il capo della sentenza di primo grado fosse stato oggetto di appello disatteso dal giudice *a quo*, ha fatto venir meno il principio che impone al giudice di provvedere ad una rideterminazione delle spese di lite del giudizio di primo e di secondo grado. Peraltro, in appello la ricorrente era stata soccombente e dunque non vi era ragione, neanche sotto detto profilo, per una modifica della statuizione relativa alla liquidazione delle spese di primo grado; né, invero, vi sarebbe motivo per cassare la impugnata sentenza, come



ipotizza la ricorrente, per non avere disposto la compensazione delle spese di lite. Anche là dove vi fosse stata una soccombenza reciproca, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudice avrebbe potuto, ma non dovuto, disporre la compensazione in tutto o in parte delle spese di lite (v. Cass., Sez. Un., 31/10/2022, n. 32061, secondo cui la soccombenza reciproca non consente «la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.»). E questa Corte non avrebbe potuto sindacare la scelta di non compensarle, poiché «la valutazione sulla concessione o meno della compensazione delle spese sul presupposto, eventualmente, della esistenza di una soccombenza reciproca rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula dalla valutazione di questa Corte. Infatti, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass. 15/04/2025, n. 9860; Cass. 4/08/2017, n. 19613).

8. Per le ragioni esposte il ricorso principale va rigettato e quello incidentale va dichiarato inammissibile.

9. Data la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio di cassazione sono compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e di quella incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2026 dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione.

Il Presidente
Antonietta Scrima

